

Index

1338-
557

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

estratto

23

1995

JOVENE EDITORE NAPOLI

del seminario sulla problematica contrattuale in diritto romano I (1988) 41 ss., e *Eredità di giuristi romani in materia contrattuale*, in *Le teorie contrattualistiche romane*, a cura di N. Bellocci (1991) 3 ss. 2. *Il sistema romano dei contratti* (ed. lit. 1945, 2^a ed. 1950, 3^a ed. 1963). La citazione è dalla prefazione della 2^a ed., p. vii = 3^a ed. p. vii. 3. (1946). 4. E. Betti, *Sul valore dogmatico della categoria «contrahere» in giuristi proculiani e sabiniani*, in *BIDR.* 28 (1915) 10 ss. 5. P. De Francisci, «*Synallagma*», *Storia e dottrina dei cosiddetti contratti innominati*, 2 voll. (1913-1916). 6. *Sistema cit.* x. 7. *Sistema cit.* x. 8. *Sistema cit.* x-xi. 9. *BIDR.* 74 (1972) 353 ss. 10. (1971). 11. *BIDR.* cit. 358. 12. *BIDR.* cit. 359. 13. (1987, r. 1992). 14. B. Albanese, «*Agere*» «*gerere*» «*contrahere*» in *D.* 50.16.19, *Congetture su una definizione di Labeone*, in *SDHI.* 38 (1972) 189 ss. 15. R. Santoro, *Il contratto nel pensiero di Labeone* (Palermo 1983) [estr. *Ann. Sem. giur. Univ. Palermo* 37]. 16. A. Burdese, *Ancora sul contratto nel pensiero di Labeone (a proposito del volume di Raimondo Santoro)*, in *SDHI.* 51 (1985) 458 ss.; Id., *Sul concetto di contratto e i contratti innominati in Labeone*, in *Atti Sem. sulla problematica contrattuale I cit.* 15 ss.; Id., *Osservazioni in tema di c.d. contratti innominati*, in *Est. Iglesias* (1988) 127 ss.; Id., *Sul riconoscimento civile dei c.d. contratti innominati*, in *Iura* 36 (1985 [ma pubbl. 1988]) 14 ss.; Id., *Recenti prospettive in tema di contratti*, in *Labeo* 38 (1992) 200 ss. 17. *Le consensualisme dans l'édit du prêteur* (1958). 18. A. Schiavone, *Il pensiero giuridico fra scienza del diritto e potere imperiale*, in *Storia di Roma II/3* (Torino 1992) 82. [A. S.]

Ciechi, sordi e muti nell'esperienza giuridica romana

1. Il recente lavoro di A. Küster affronta il tema della condizione dei ciechi, dei sordi e dei muti nel diritto di Roma antica, con la sistematicità che manca alla precedente frammentaria produzione scientifica in proposito¹. L'a. estende la ricerca anche ad un vastissimo arco spazio-temporale che va dall'età antica² fino ai giorni nostri, in linea con la metodologia storico-dogmatica di quegli studiosi, soprattutto tedeschi, che tendono ad attualizzare lo studio del diritto romano³.

Nell'Introduzione (p. 1-3) l'a. sottolinea che, malgrado sia sempre stato e sia ancora oggi rilevante il numero dei non vedenti e dei sordo-

* Axel Küster, *Blinde und Taubstumme im römischen Recht*, «*Dissertationen zur Rechtsgeschichte*, 3» (Köln, Böhlau Verlag, 1991) p. viii, 186.

e in diritto romano I (1988)
 eria contrattuale, in *Le teorie*
 elloci (1991) 3 ss. 2. *Il*
 , 2^a ed. 1950, 3^a ed. 1963).
 p. vii = 3^a ed. p. vii. 3.
 ico della categoria « contrabe-
 DR. 28 (1915) 10 ss. 5. P.
 trina dei cosiddetti contratti
 istema cit. x. 7. *Sistema*
 R. 74 (1972) 353 ss. 10.
 DR. cit. 359. 13. (1987,
 gerere » « contrahere » in *D.*
Labeone, in *SDHI*. 38 (1972)
nel pensiero di Labeone (Pa-
Palermo 37]. 16. A. Bur-
Labeone (a proposito del vo-
 (1985) 458 ss.; Id., *Sul con-*
Labeone, in *Atti Sem. sulla*
Osservazioni in tema di c.d.
 27 ss.; Id., *Sul riconoscimen-*
tura 36 (1985 [ma pubbl.
tema di contratti, in *Labeo*
dans l'édit du préteur (1958).
scienza del diritto e potere
 1992) 82. [A. S.]

esperienza giuridica romana

onta il tema della condizione
 di Roma antica, con la siste-
 entaria produzione scientifica
 e ad un vastissimo arco spa-
 i giorni nostri, in linea con
 studiosi, soprattutto tedeschi,
 diritto romano³.

ea che, malgrado sia sempre
 dei non vedenti e dei sordo-

römischen Recht, « Dissertationen
 1991) p. viii, 186.

muti nel mondo, l'attenzione sociale e giuridica loro riservata è minima e spesso condizionata da atavici pregiudizi. La presunta diversità dei minorati fisici ha da sempre comportato per essi emarginazione ed isolamento nonché modesto interesse sul piano dottrinale⁴. Il persistere di tale situazione è sorprendente, in quanto l'esistenza di disabili fisici è attestata non solo da fonti greche e romane⁵, ma anche dagli ancor più antichi manoscritti provenienti dall'Egitto e da Israele.

Nella sezione prima (p. 4-22) Küster descrive la condizione sociale dei ciechi, dei sordi e dei muti dall'età antica fino ai nostri giorni. La sinteticità del lavoro, unita all'ampio arco cronologico e al vasto ambito territoriale considerati, dà l'impressione di andare a discapito dell'approfondimento degli aspetti culturali, giuridici, scientifici, sociali ed economici. L'a., infatti, si limita a sottolineare che nelle società antiche e moderne la condizione di minorazione fisica ha sempre comportato un conseguente stato di abbandono e di degrado sociale⁶. Egli individua nell'irrazionale avversione contro le diversità, nell'originaria ignoranza e nella conseguente mancanza di una educazione adeguata, l'origine della convinzione che sia impossibile recuperare ed inserire socialmente i minorati fisici molto spesso identificati con i minorati mentali. L'origine della incapacità dei minorati fisici, invece, andrebbe ricercata solo nella difficoltà ad interagire con il mondo esterno e non certo in una minorazione mentale necessariamente connessa. Tuttavia anche a Roma non si esitò a parificare spesso sul piano giuridico il sordo e il muto al furioso, al prodigo e all'impubere⁷. Küster ritiene che il minorato fisico, in quanto materialmente impedito, sia sempre stato escluso dalla gerarchia sociale o che tutt'al più abbia svolto modesti lavori nell'artigianato e nell'agricoltura⁸. La povertà, la criminalità, l'ignoranza e, non ultimo, la minorazione mentale e fisica sono infatti cause di isolamento e di emarginazione⁹. Purtroppo, la dimensione della esistenza condotta dai minorati fisici nello scenario allucinante della povertà di massa¹⁰, come fenomeno rurale ed urbano nell'antichità è scarsamente documentato. Küster traccia a questo proposito un *excursus* storico, poco approfondito limitandosi a sottolineare l'antica tendenza a rifiutare il neonato deforme¹¹ e la convinzione secolare della corrispondenza diretta tra infermità fisica e mentale. Tale corrispondenza si ritrova nell'espressione *nihil est in intellectu, quin prius fuerit in sensu*¹² e fu già teorizzata dalla filosofia aristotelica, secondo la quale l'orecchio era la *porta mentis* e gli occhi lo strumento atto all'acquisto intellettuale delle cose materiali. L'antica parificazione del minorato fisico al minorato mentale, affermata in particolare dal diritto romano, sarebbe perdurata così per tutto il Medioevo ed oltre, fino alle codificazioni dell'800, e più precisamente fino a quando si introdussero i concetti di povertà relativa e di minimo di assistenza. In questo contesto culturale le migliorate condizioni igienico-sanitarie, la nuova attenzione nel mondo occidentale della Chiesa per gli strati più bisognosi¹³ e l'evolversi del pensiero scientifico e giuridico condussero ai primi concreti interventi sociali.

In particolare la Chiesa contrappose la sua carità all'elitarismo sociale predicando il Vangelo ai derelitti, alle vedove, agli orfani, ai senza dimora e ai malati fino ad allora esclusi ed ignorati dal linguaggio consueto dell'evergetismo.

Nel 1784 Haüy fondò a Parigi il primo Istituto per ciechi, per i quali fu ideata da Braille nel XIX secolo la scrittura che prende il suo nome. Nel XVI secolo Pedro Ponce introdusse il metodo orale di Heinicke per sordomuti per i quali l'Epée nel 1771 fondò la prima scuola specializzata introducendo il metodo mimico.

Il tema, come si può quindi comprendere, sebbene esposto linearmente, è tuttavia minimizzato ai suoi aspetti essenziali. Richiederebbe, invece, ulteriori ed approfondite ricerche al fine di ricostruire in una graduale successione cronologica, l'evolversi della condizione dei ciechi e dei sordomuti dall'età antica fino ai giorni nostri, con particolare riferimento alla realtà giuridica romana.

2. Nella sezione seconda (p. 23-29) Küster analizza alcuni interessanti aspetti storico-culturali della condizione giuridico-sociale dei sordomuti e dei ciechi. Traendo spunto da Inst. 2.7.3: *Nomina sunt consequentia rerum*, l'a. sottolinea come all'evoluzione delle ricerche medicoscientifiche, abbia fatto seguito sia l'indebolirsi della convinzione che la sordità e il mutismo siano sempre e necessariamente indici di minorazione o alterazioni psichiche, sia la tendenza a minimizzare gli « handicaps » evitando, così, discriminazioni verbali. Si tende pertanto ad indicare le minorazioni fisiche non con le espressioni proprie e usuali, ma con sinonimi di significato attenuato. In questa ottica va inquadrata la tendenza a sostituire il termine « Krüppel » con « Behinderte », « Hilfsschule » con « Sonderschule » e « Taubstumm » con « Gehörlos ». Tale fenomeno può evidenziarsi anche nella lingua italiana nella quale, ad esempio, le espressioni « non vedente » e « non udente » sono più in uso rispetto ai termini « cieco » e « sordo ».

Interessante sarebbe approfondire l'aspetto linguistico del tema e l'origine storica dei singoli termini indicanti le minorazioni fisiche visto che Küster si limita a ricordare solo che in origine il cieco era considerato il soggetto che era privo di occhi, come si può desumere dal termine francese « aveugle » derivato dal latino *ab oculos* e la difficoltà di definire l'origine del termine sordomutismo, « Taubstummheit ».

Anche la nascita di tale termine andrebbe più approfonditamente studiata¹⁴ in considerazione del fatto che nelle fonti romane è indicato separatamente il *mutus* (in greco *ἐνεός*) e il *surdus* (in greco *κωφός*)¹⁵ e non vi è specifico riferimento al *surdus mutus* nel senso di sordomuto¹⁶. Infatti anche se l'espressione *surdus mutus* nel lessico delle fonti giuridiche romane appare in D. 5.1.12.2 (Paul. 17 *ad ed.*), in D. 42.5.20 (Paul. 60 *ad ed.*), e in D. 28.1.6.1 (Gai. 17 *ad ed. prov.*), nel Digesto le forme di accostamento dei due vocaboli non mi sembrano ispirate a criteri linguistici specifici. Leggiamo anche esempi di *mutus surdus*¹⁷, di

mutu
gnata
mutu
Tale
del p
« sor
(Albe
tani)
riferir
prece
dove
invece
La d
mutu
bensì
chio e
lingua
nelle
tra so
e allo
vero
lora n
che in
golam
scita
comm
alio m
bo so
al par
scritto
A
di acc
guerra
si ritr
K
(Liv.
a. C.
Il cen
veniss
suno p
riuscit
rava,
Marzio
alterat

la sua carità all'elitarismo so-
vedove, agli orfani, ai senza
ignorati dal linguaggio con-

mo Istituto per ciechi, per i
la scrittura che prende il suo
usse il metodo orale di Hei-
1771 fondò la prima scuola
co.

edere, sebbene esposto linear-
etti essenziali. Richiederebbe,
fine di ricostruire in una gra-
della condizione dei ciechi e
nostri, con particolare riferi-

Küster analizza alcuni inte-
zione giuridico-sociale dei sor-
t. 2.7.3: *Nomina sunt conse-*
zione delle ricerche medico-
lirsi della convinzione che la
sariamente indici di minora-
zza a minimizzare gli « han-
ali. Si tende pertanto ad in-
pressioni proprie e usuali, ma
questa ottica va inquadrata la
con « Behinderte », « Hilfs-
nm » con « Gehörlos ». Tale
gua italiana nella quale, ad
« non udente » sono più in
».

petto linguistico del tema e
i le minorazioni fisiche visto
origine il cieco era conside-
me si può desumere dal ter-
o *ab oculos* e la difficoltà di
, « Taubstummheit ».

rebbe più approfonditamente
nelle fonti romane è indicato
il *surdus* (in greco *κωφός*)¹⁵
mutus nel senso di sordomuto¹⁶.
nel lessico delle fonti giuri-
. 17 *ad ed.*), in D. 42.5.20
. 17 *ad ed. prov.*), nel Digesto
non mi sembrano ispirate a
esempi di *mutus surdus*¹⁷, di

*mutus et surdus*¹⁸ e di *surdus et mutus*¹⁹. Nella tradizione testuale se-
gnata dall'ed. Mommsen del Digesto (1870) si legge: *natura, ut surdus*
mutus: et perpetuo furiosus et impubes, quia iudicio carent (D. 5.1.12.2).
Tale scansione, in contrasto con l'asindeto tra *surdus et mutus*, a fronte
del polisindeto successivo, ha fruttato quasi naturalmente la lettura
« sordomuto ». Ma la consultazione dei lessici di tradizione romanistica
(Alberico da Rosate, Proteio, Brissonio, Calvino, Daouys, Vicat, Napoli-
tani) avrebbe reso incerta la *lectio faciliior*: in essi mancano equivoci
riferimenti a *surdus mutus* nel senso di sordomuto. Editori del Digesto
precedenti al Mommsen inseriscono la virgola tra *surdus* e *mutus*, lad-
dove l'ed. Mommsen avvalora il significato sordomuto, essi evidenziano
invece una compattezza della tradizione, nel leggere « il sordo, il muto ».
La diciassettesima edizione dell'ed. Krueger, infatti, riporta « *surdus,*
mutus » e risale al 1887.

Agli antichi, comunque, non sfuggì il legame tra sordità e mutismo,
bensì il rapporto essenziale di causalità tra la funzione acustica dell'orec-
chio e l'articolazione della lingua per l'imitazione e la riproduzione della
lingua parlata. La figura del sordomuto, comunque, non ha autonomia
nelle fonti classiche. Solo nel XVIII secolo infatti si comprese il nesso
tra sordità e mutismo²⁰. In effetti, o il sordomuto possiede raziocinio
e allora non v'è ragione di differenziarlo rispetto al sordo e al muto, ov-
vero *intellectu caret*, essenzialmente per vizio congenito, e si ricade al-
lora nell'ambito della deficienza mentale.

Tuttavia, in diritto giustiniano, caduto il limite legato alle forme
che impedivano al sordo e al muto di fare testamento, compare una re-
golamentazione specifica. In CI. 6.22.10, difatti, il sordomuto dalla na-
scita è dichiarato incapace in ordine al testamento, ai codicilli, ai fede-
commessi, alle donazioni *mortis causa* e alle manomissioni *vindicta sive*
alio modo. Diversamente, la costituzione consente al sordomuto per mor-
bo sopravvenuto, che purtuttavia aveva potuto istruirsi, la possibilità,
al pari del muto *litterarum peritus*, di disporre quanto sopra con atto
scritto di propria mano.

Ancora, al termine cecità « *Blindheit* » va affiancato anche quello
di accecamento « *Blendung* », previsto come pena per i prigionieri di
guerra, per i reati politici e per gli atti di violenza. La cecità come pena
si ritrova nei miti, nelle favole e nelle leggende.

Küster tralascia completamente la tradizione annalistica romana
(Liv. 9.28.11) secondo la quale Appio Claudio Cieco, censore nel 312
a. C. (Liv. 9.29.5), pagò con la cecità la commissione di un sacrilegio.
Il censore, infatti, alterò la composizione del senato consentendo che
venissero nominati senatori anche i figli dei liberti (Liv. 9.30.1-2). Nes-
suno però ritenne valida tale scelta (Liv. 9.30.1-2) e quindi, non essendo
riuscito a conseguire nella curia quella potenza politica alla quale aspi-
rava, Appio Claudio Cieco riuscì a corrompere sia il foro che il campo
Marzio distribuendo in tutte le tribù i più umili (Liv. 9.46.14). Così fu
alterato, in modo sacrilego, il culto di Ercole in quanto erano conside-

rati indegni coloro che offrivano i sacrifici prescritti per la venerazione della divinità²¹. La stessa religione cristiana considerava l'accecamento un possibile castigo di Dio e il riacquisto della vista il segno del perdono divino. L'accecamento, però, era anche uno strumento di ascesi, in quanto l'impossibilità di vedere il mondo corruttibile avvicinava l'uomo alla vista della verità eterna.

3. Nella sezione terza (p. 30-164) Küster affronta il tema centrale della sua monografia: l'analisi della posizione giuridica e sociale dei ciechi e dei sordomuti nella realtà romana. L'argomento è articolato in tre paragrafi dedicati rispettivamente alla capacità di obbligarsi verbalmente (p. 30-50); alla nomina del curatore e alla *venia debiliū* (p. 51-67); ed infine ai diritti dei ciechi e dei sordomuti (p. 68-164). In particolare l'a. illustra il diritto di successione (p. 68-121), la capacità di liberare schiavi (p. 122-132), di contrarre matrimonio (p. 133-134), di ricoprire cariche pubbliche (p. 135-153) ed infine di essere parte o testimone in procedimenti giudiziari (p. 154-164).

Egli ricorda che in età arcaica, a Roma, il formalismo²² caratterizzò la quasi totalità degli atti negoziali e processuali, condizionando e limitando così, non tanto i ciechi, ma quanti, per le limitate capacità fisiche, non potevano obbligarsi *verbis*. Tra questi le fonti indicano i muti e i sordi²³ che non potevano né *stipulare* né *promittere*²⁴. La singolarità della condizione di questi ultimi emerge proprio dal raffronto con il *furiosus*²⁵, in quanto la loro menomazione appare ostativa solo agli atti solenni, non pregiudicando, come nel caso del malato di mente, l'attitudine negoziale. Mentre, infatti, *furiosi . . . nulla voluntas est*²⁶ e *furiosus nullum negotium gerere potest, quia non intellegit quid agat*²⁷, l'incapacità del sordo risulta con riguardo ad atti specifici. Il pazzo era infatti considerato giuridicamente assente, il sordo, invece, era presente²⁸ ed inoltre al sordomuto, per il compimento degli atti in cui la minora-zione fisica non era limitante, si richiedeva esplicitamente la sanità mentale²⁹.

Poco alla volta venne a cadere anche il formalismo più rigoroso, prima riconoscendo valore anche a forme diverse da quelle tradizionali e poi attribuendo sempre più importanza alla volontà di chi poneva in essere l'atto. Nel diritto postclassico apparvero forme giuridiche che erano più rispondenti allo scopo cui tendeva la solennità, cioè a garantire le parti e la fede pubblica. La volontà era sufficiente qualora fosse racchiusa nella forma legale, che in genere era la scrittura³⁰.

Nelle pagine successive Küster tratta della cura³¹ soffermandosi sulle diverse interpretazioni delle fonti in relazione alla *cura muti et surdi*. Infatti, mentre la nomina di un curatore per il cieco sarebbe da escludersi (PS. 4.12.9: *Caeco curator dari non potest, quia ipse sibi procuratorem instituere potest*) diversità di opinioni sono state espresse in ordine alla esistenza di *curatores muti et surdi*. L'anormalità psichica o

prescritti per la venerazione
una considerava l'accecamento
della vista il segno del per-
che uno strumento di asceti,
o corruttibile avvicinava l'uo-

ister affronta il tema centrale
ne giuridica e sociale dei cie-
argomento è articolato in tre
tà di obbligarsi verbalmente
a *venia debilium* (p. 51-67);
muti (p. 68-164). In particolare
-121), la capacità di liberare
nio (p. 133-134), di ricoprire
i essere parte o testimone in

a, il formalismo²² caratterizzò
essuali, condizionando e limi-
per le limitate capacità fisiche,
le fonti indicano i muti e i
è *promittere*²⁴. La singolarità
proprio dal raffronto con il *fu-*
appare ostativa solo agli atti
del malato di mente, l'atti-
*nulla voluntas est*²⁶ e *furio-*
*non intellegit quid agat*²⁷, l'in-
atti specifici. Il pazzo era in-
sordo, invece, era presente²⁸
degli atti in cui la minora-
leva esplicitamente la sanità

e il formalismo piú rigoroso,
diverse da quelle tradizionali
alla volontà di chi poneva in
ero forme giuridiche che erano
solennità, cioè a garantire le
iciente qualora fosse racchiusa
rittura³⁰.

ella cura³¹ soffermandosi sulle
zione alla *cura muti et surdi*.
per il cieco sarebbe da esclu-
potest, quia ipse sibi procu-
inioni sono state espresse in
surdi. L'anormalità psichica o

fisica poteva limitare la capacità di agire e far esigere la nomina di un tutore per amministrare il patrimonio degli *impuberes* e delle *mulieres* o di un curatore per evitare che *furiosi*³², *prodigi*³³ ed in seguito *minores XXV annorum*³⁴ nuocessero alla società sul piano economico. Nonostante in Tit. Ulp. 12.1 si menzionino i *curatores legitimi et honorarii* e non altri curatori all'infuori del *curator furiosi, prodigi et adulescentis*, dalla lettura di altre fonti si potrebbe desumere l'esistenza di *curatores* anche per le *debiles personae* ed in particolare per *surdi et muti*³⁵.

Nel passo ulpiano (8 *de omn. trib.*), in D. 26.5.8.3, leggiamo: *Furioso et furiosae et muto et surdo tutor vel curator a praetore vel praeside dari poterit*. Sarebbe qui testimoniata l'esistenza di *curatores debilium personarum*, nominati all'occasione dal pretore o dai *praesides* per prestare la necessaria assistenza nel compimento di atti giuridici ai muti, ai sordi e agli altri minorati. Anche da D. 42.4.7.12 (Ulp. 59 *ad ed.*) sembra che soggetti a cura fossero oltre ai *prodigi*, i *ceteri qui curatorem ope iuvantur* ed in particolare i *mentecapti*, o *dementes*, i *fatui*, i *muti*, i *surdi*, coloro *qui morbo perpetuo laborant*, o ai quali *propter infirmitatem curatorem praetor dare solet*, o che non sono *sibi sufficientes* o che *rebus suis superesse non possunt*, in generale tutti quelli che sono *debiles* o ai quali *ex causa praetor curatorem dedit*. In Inst. 1.23.4 leggiamo:

Sed et mente captis et surdis et mutis et qui morbo perpetuo laborant, quia rebus suis superesse non possunt, curatores dandi sunt.

Un'altra fonte che conferma tale ipotesi, ma che Küster non esamina, è la costituzione di Giustiniano del 531:

CI. 1.3.51(52). Generaliter sancimus omnes viros reverendissimos episcopos nec... ipso iure omnes habere tutelae sive testamentariae sive legitimae sive dativae: et non solum tutelae esse eos expertes sed etiam curae, non solum pupillorum et adultorum sed et furiosi et muti et surdi et aliarum personarum quibus tutores vel curatore a veteribus legibus dantur.

Ammettendo che esistessero i *curatores muti et surdi*, si può ipotizzare un'assimilazione del sordo e del muto dalla nascita al furioso, pur se l'incapacità derivata dalla minorazione fisica rispetto a quella mentale è certamente una incapacità « di fatto ». Nonostante la testimonianza delle fonti citate, parte della dottrina³⁶ ha messo in dubbio la genuinità dei passi: D. 42.4.7.12 (Ulp. 59 *ad ed.*), D. 26.5.8.3 (Ulp. 8 *de omn. trib.*)³⁷, Inst. 1.23.4³⁸, D. 50.4.1.4 (Herm. 1 *epit.*)³⁹ e D. 27.1.45.2 (Tryph. 13 *disp.*)⁴⁰.

La *cura furiosi et prodigi* risale già alle dodici Tavole:

XII Tab. 5.7. Si furiosus escit, adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto;

Tit. Ulp. 12.2. Lex duodecim tabularum furiosum itemque prodigum, cui bonis interdictum est, in curatione iubet esse agnatorum.

La cura del furioso e del prodigo spettavano dunque all'agnato di grado piú prossimo e, per l'età piú antica, in assenza di agnati, ai gentili.

Va rilevato che le XII Tavole se da un lato contemplavano il caso del *furiosus* e del *prodigus*, contemplavano anche quello del *morbosus*, ma mentre per i primi stabilivano la cura agnatizia, per chi era ammalato non davano che disposizioni particolari riguardanti il processo:

XII Tab. 1.3. Si morbus aevitasve vitium escit . . . iumentum dato. Si nolet, arceram ne stenito;

XII Tab. 2.2. . . . morbus sonticus . . . quid horum fuit . . . iudici arbitrove reove, eo dies diffisus esto.

Sui concetti connessi di *morbosus sonticus*, *morbosus* e *vitium* si è espressa la dottrina moderna⁴¹ sulla base dei testi della giurisprudenza classica romana. Da un lato è individuabile la tendenza a riferirsi al danno biologico che involge *periculum vitae* o al male grave ma non gravissimo che può essere duraturo o meno e dall'altro lato all'*impedimentum* che ostacola lo svolgimento di attività socialmente rilevanti⁴². Stando alla testimonianza di D. 21.1.65.1 (Ven. 5 *act.*) Cassio avrebbe spiegato *morbosus sonticus* nel senso di *morbosus* che reca un nocumento particolare:

D. 21.1.65.1 (Ven. 5 *act.*). Quotiens morbus sonticus nominatur, eum significari Cassius ait, qui noceat: nocere autem intellegi qui perpetuus est, non qui tempore finiatur: sed morbum sonticum eum videri, qui inciderit in hominem postquam is natus sit: sontes enim nocentes dici.

È da notare che qui si trova poi equiparato *morbosus sonticus* e *morbosus perpetuus*. Tale equiparazione può essere contestabile visto che si vanificherebbe il differimento dei termini (v. nt. 36); dunque *morbosus sonticus* potrebbe essere malattia che reca nocumento anche se temporanea. Infatti anche se in un frammento di Festo⁴³ ritroviamo il termine *morbosus* connesso al concetto di perpetuità, in un altro frammento festino⁴⁴ non si richiama tale concetto in riferimento alla malattia. Anche Gellio⁴⁵ non allude alla perpetuità della malattia . . . *morbosus vehementiorem, vim graviter nocendi habentem* . . . Non diverso il tenore di:

D. 50.16.101.2 (Mod. 9 *diff.*). Verum est morbum esse temporalem corporis imbecillitatem, vitium vero perpetuum corporis impedimentum.

atum gentiliūque in eo pecu-

um furiosum itemque prodigum,
mbet esse agnatorum.

pettavano dunque all'agnato di
in assenza di agnati, ai gentili.
a un lato contemplavano il ca-
lavano anche quello del *mor-*
la cura agnaticia, per chi era
particolari riguardanti il processo:

um escit . . . iumentum dato. Si

quid horum fuit . . . iudici arbi-

sonticus, *morbus* e *vitium* si è
i testi della giurisprudenza clas-
a tendenza a riferirsi al danno
al male grave ma non gravis-
dall'altro lato all'*impedimentum*
socialmente rilevanti⁴². Stando
5 *act.*) Cassio avrebbe spiegato
reca un nocumento particolare:

as morbus sonticus nominatur,
nocere autem intellegi qui per-
morbus sonticum eum videri,
atus sit: sontes enim nocentes

parato *morbus sonticus* e *mor-*
essere contestabile visto che si
(v. nt. 36); dunque *morbus*
a nocumento anche se tempo-
li Festo⁴³ ritroviamo il termine
in un altro frammento festino⁴⁴
o alla malattia. Anche Gellio⁴⁵
. . . *morbus vehementiorem, vim*
so il tenore di:

est morbum esse temporalem
etuum corporis impedimentum.

Dunque, l'impedimento causato da malattia porterebbe come con-
seguenza non la perdita della capacità di agire, ma solo differimenti
processuali⁴⁶.

Si può concludere, pertanto, che incertezze sulla capacità del *mor-*
bosus nascono solo in età tarda:

CI. 2.4.27. Sanam mente licet aegram corpore recte transigere ma-
nifestum est. Nec postulare debueras improbo desiderio placita rescindi
valitudinis corporis adversae velamento;

CI. 6.22.3. Senium quidem aetatis vel aegritudinem corporis since-
ritatem mentis tenentibus testamenti factionem certum est non auferre.

Dunque, l'unica infermità che è fonte di incapacità è l'infermità
mentale. Del resto non va dimenticato che il malato poteva svolgere
i propri affari attraverso un procuratore:

D. 3.3.1.2 (Ulp. 9 *ad ed.*). Usus autem procuratoris perquam ne-
cessarius est, ut qui rebus suis ipsi superesse vel nolunt vel non possunt,
per alios possint vel agere vel conveniri;

D. 3.3.43 (Paul. 9 *ad ed.*). Mutus et surdus per eum modum qui
procedere potest procuratorem dare non prohibentur.

Nelle pagine dedicate alla *venia debiliūm* Küster ricorda l'esclusione
degli schiavi ciechi, muti e sordi dalle disposizioni del SC. *Silanianum*
de servis. Il SC. Siliano del 10 d. C.⁴⁷ in caso di omicidio del *dominus*,
imponiva infatti lo svolgimento di particolari indagini presso gli schiavi
della vittima anche per individuarne eventuali responsabilità nel compi-
mento dell'atto o nel mancato soccorso. Disponeva, inoltre, che non si po-
tesse aprire il testamento dell'ucciso se non fossero state completate le inda-
gini, onde evitare che potessero sottrarsi ad esse gli schiavi eventual-
mente manomessi nel testamento.

Nel prosieguo della sua indagine Küster, in riferimento al diritto alla
successione⁴⁸, sottolinea che mentre il testamento del cieco non sembra
presentare alcuna particolarità in epoca classica, le fonti, invece, indicano
come incapaci di testare gli impuberi, gli infermi di mente, i sordi e i
muti⁴⁹. Infatti mentre il cieco poteva fare testamento orale al pari di
coloro che avevano perso l'uso delle mani⁵⁰, la forma orale del testa-
mento *per aes et libram* era causa dell'incapacità dei sordi e dei muti:
il muto, infatti, non poteva testare giacché *vera nuncupationis loqui non*
potest e il sordo *quoniam verba familiae emptor exaudire non potest*⁵¹.
Anche in questo caso l'incapacità era legata al formalismo orale, infatti
nel caso del soldato divenuto sordo o muto, non vi erano limitazioni in
quanto per il testamento del militare non era prevista una forma par-
ticolare⁵².

Nonostante la introduzione del testamento scritto, l'incapacità si estese dalla forma all'atto, perse il suo fondamento realistico e assoluto, per il quale il disponente non poteva sentire e pronunciare le parole nelle quali si sostanziava l'atto, e si basò piuttosto sulla discutibile considerazione che quelle infermità comportassero infermità di mente tale da escludere la volontà. Poiché l'infermità fisica poteva anche non comportare l'infermità mentale, gli imperatori solevano concedere la capacità ai singoli casi. A queste concessioni forse si riferisce Inst. 2.12.3 nel prevedere che il muto e il sordo *non semper facere testamentum possunt*. Si ricordi sul punto la disposizione di Giustiniano, che limitò l'incapacità per i sordomuti dalla nascita ammettendo invece la forma scritta per coloro che lo fossero diventati successivamente⁵³. Se poi il sordomuto era anche analfabeta, era incapace di testare perché considerato *mortuo similis*⁵⁴. La costituzione di Giustino del 521⁵⁵, confermata da Giustiniano⁵⁶ circondò di speciali garanzie tale testamento inserendo accanto ai sette testimoni⁵⁷ il *tabularius*⁵⁸.

Muti e sordi potevano anche essere istituiti eredi come attesta:

D. 28.5.1.2 (Ulp. 1 *ad Sab.*). Mutus et surdus recte heres institui potest.

Il sordo poteva acquistare l'eredità mediante *cretio* e il muto con la *pro herede gestio*⁵⁹. Che muti e sordi potessero accettare la *bonorum possessio* si evince da D. 37.3.2 (Ulp. 39 *ad ed.*). *Mutus surdus caecus bonorum possessionem admittere possunt, si quod agatur intellegant*. Accanto alla capacità di testare si prevede anche la possibilità del fedecommesso⁶⁰, di disporre codicilli e legati⁶¹ e di fare donazioni. Impossibile era invece essere *familiae emptor* e *libripens* dato il formalismo che caratterizzava la funzione di entrambi:

Tit. Ulp. 20.7. Mutus surdus furiosus pupillus femina neque familiae emptor esse neque testis libripensve fieri potest⁶².

Küster considera successivamente anche la capacità di liberare schiavi⁶³. Mentre le fonti non si riferiscono specificamente ai ciechi, contrariamente al passo ulpiano (1 *ad Sab.*) in D. 40.9.1 in cui leggiamo:

Celsus libro duodecimo digestorum utilitatis gratia motus surdum ita natum manumittere posse ait,

le *Pauli Sententiae* (4.12.2) dispongono che il sordo e il muto, pur potendo manomettere *inter amicos* o *per epistulam... servum vindicta liberare non possunt*, dato il particolare cerimoniale che richiedeva certo la facoltà di parlare e ascoltare. La limitazione si accorda con la natura dell'atto, legato all'uso di parole solenni. Perciò si deve concludere che

in D.
un ada
concern

La
e del s
SC. Da
poteva
mento
manom

Co
muti di
trarre

Tr

D.
quia et

Al

ove si
trando
in segu
benefic

G
dedicat
pacità
giudizia

In
tela) p

D
niam a
torem
bant, c

e di E

D
res esse

K

testa la
muti fo
mo ne
pone in
ca di E
dità di

ché, nel caso in cui l'impedimento sopravvenisse, motivo per deporla con nomina di altri⁷³. Invece *auctor fieri potest* il tutore divenuto cieco⁷⁴.

Dunque, la posizione del cieco era ben diversa da quella dei sordi e dei muti. Particolarmente interessante è il passo:

CI. 10.51(50).1. Si ea caecitate pater tuus oppressus est, ut utriusque oculi aciem prorsus amiserit levamentum personalium munerum sentiet.

Dal brano si deduce che anche la cecità divenne, ma solo in epoca imperiale, motivo di *excusatio tutelae*⁷⁵.

Le fonti attestano che i ciechi furono completamente capaci. Pur non potendo aspirare ad una carica magistratuale, infatti, ne conservavano l'esercizio se la malattia sopravveniva, ed inoltre prendevano parte alle deliberazioni del senato ed esercitavano la funzione di *consulere*. Significativa è l'esperienza di Appio Claudio Cieco⁷⁶. Una conferma può essere desunta dalla lettura di Cic. *Tusc.* 5.38⁷⁷ e in altre fonti⁷⁸, ragione per cui sembra che i classici forse non considerarono il *morbis* come causa di incapacità. Solo nell'epoca tarda, forse per il contatto con il mondo barbarico, nel quale vigeva il principio secondo il quale chi non poteva portare le armi e intervenire alle assemblee soffriva una diminuzione della capacità, nelle fonti romane si insinuano perplessità sulla capacità di agire del malato⁷⁹.

Da D. 50.2.7.1 (Paul. 1 *sent.*), inoltre si desume che *surdus et mutus si in totum non audiant aut non loquantur, ab honoribus civilibus, non etiam a muneribus excusantur*. La natura e gli usi potevano impedire ad un soggetto di essere nominato giudice. La natura, lo impediva ai muti e ai sordi; la mancanza di capacità di raffigurare la realtà in modo esatto lo impediva ai pazzi e ai minori:

D. 5.1.12.2 (Paul. 17 *ad ed.*). Non autem omnes iudices dari possunt ab his qui iudicis dandi ius habent: quidam enim lege impediuntur ne iudices sint, quidam natura, quidam moribus. Natura ut surdus mutus: et perpetuo furiosus et impubes, quia iudicio carent...⁸⁰.

In ciò, quindi, muti e sordi erano di fatto equiparati ai *furiosi*. I ciechi, invece, potevano essere nominati giudici in quanto non era certo necessaria la vista per la valutazione delle parti, come desumibile da:

D. 3.1.1.5. ... Quamvis autem caecos pro alio postulare non possit, tamen et senatorium ordinem retinet et iudicandi officio fungitur.

Nell'ambito processuale era vietato il *postulare pro se* ai minori di 17 anni e ai sordi e il *postulare pro aliis* alle donne e ai ciechi⁸¹. Interessante punto di riferimento per l'inquadramento della materia processuale sono le XII Tavole⁸². Leggiamo in:

pravyvenisse, motivo per deponere
potest il tutore divenuto cieco⁷⁴.
 ben diversa da quella dei sordi
 è il passo:

tuus oppressus est, ut utriusque
 a personalium munerum sentiet.

ecità divenne, ma solo in epoca

ono completamente capaci. Pur
 istratuale, infatti, ne conserva-
 va, ed inoltre prendevano parte
 vavano la funzione di *consulere*.
 dio Cieco⁷⁶. Una conferma può
 5.38⁷⁷ e in altre fonti⁷⁸, ragion
 considerarono il *morbus* come
 la, forse per il contatto con il
 ncipio secondo il quale chi non
 assemblee soffriva una diminu-
 e si insinuano perplessità sulla

oltre si desume che *surdus et*
loquantur, ab honoribus civili-
 . La natura e gli usi potevano
 nato giudice. La natura, lo im-
 i capacità di raffigurare la realtà
 ai minori:

autem omnes iudices dari pos-
 quidam enim lege impediuntur
 moribus. Natura ut surdus mu-
 uia iudicio carent...⁸⁰.

di fatto equiparati ai *furiosi*. I
 giudici in quanto non era certo
 le parti, come desumibile da:

cos pro alio postulare non pos-
 et et iudicandi officio fungitur.

postulare pro se ai minori di 17
 lle donne e ai ciechi⁸¹. Interes-
 samento della materia processuale

XII Tab. 1.3. Si morbus aevitasve vitium escit... iumentum dato. Si
 nolet, arceram ne sternito.

In caso di malattia del convenuto, dunque, l'accusatore poteva con-
 durlo al processo facendolo trasportare da un animale da soma. Küster,
 a questo punto, pone l'interrogativo se anche per i ciechi e i sordomuti
 fosse valsa tale facilitazione. Tenendo presente che le XII Tavole co-
 munque non menzionano *surdi, muti, caeci*, bensì *furiosi, prodigi et*
morborosi, egli si riferisce al passo D. 50.16.101.2 (Mod. 9 *diff.*) in cui la ma-
 lattia (*morbus*) è considerata un impedimento fisico temporale e il di-
 fetto (*vitium*) un impedimento fisico perpetuo.

Tuttavia Küster ritiene che comunque la posizione del *morbosus*
 fosse estensibile anche ai ciechi ed ai sordomuti in quanto si trovavano
 in una condizione « contraria alla natura » come si evince da D. 21.1.1.7
 (Ulp. 1 *ad ed. aed. curul.*) e di ostacolo alla perfetta efficienza⁸³. Mal-
 grado ciò essi, forse, non godevano del trasporto su di un animale da
 soma, in quanto i ciechi potevano essere accompagnati da altra persona
 o avvalersi dell'uso di un bastone; i muti e i sordi, invece, erano capaci
 di deambulare. Vien detto nel testo già citato (p. 544) di XII Tab. 2.2:
 ... *morbus santicus... quid horum fuit... iudici arbitrove reove, eo*
dies diffusus esto.

Dunque in caso di grave malattia, se erano stati prefissati dei ter-
 mini, questi erano differiti. Tale facilitazione pare valesse anche per
 ciechi e sordomuti in quanto anche essi erano considerati affetti da ma-
 lattia grave. Inoltre da un passo paolino in:

D. 50.17.124 (16 *ad ed.*). Ubi non voce, sed praesentia opus est,
 mutus, si intellectum habet, potest videri respondere. Idem in surdo:
 hic quidem et respondere potest,

si può desumere che anche per il campo processuale non vi era la in-
 capacità generica bensì la impossibilità di compiere determinati atti. Di
 incapacità processuale⁸⁴ si parla in:

D. 4.8.9.1 (Ulp. 13 *ad ed.*). Sed neque in pupillum neque in fu-
 riosum aut surdum aut mutum compromittetur, ut Pomponius libro tri-
 gensimo tertio scribit;

ma l'*aut... aut* in luogo del *neque... neque* nel riferimento ai sordi
 e muti fa ritenere il frammento interpolato. Inoltre D. 10.3.29.1 (Paul.
 2 *quaest.*), poiché Paolo ammette che si potesse agire con il muto nel-
 l'*iudicium communi dividundo*, attesta che ben diverso era il concetto
 classico (Pomponius scripsit posci iudicem posse a quolibet sociorum:
 sed etiamsi unus ex socii mutus erit, recte cum eo communi dividun-
 do agi).

Dunque, si può concludere che là dove non v'erano parole solenni

da pronunciare, i sordi e i muti erano capaci e comunque potevano nominare un *procurator*, come leggiamo in:

D. 3.3.1.2 (Ulp. 9 *ad ed.*). Usus autem procuratoris perquam necessarius est, ut qui rebus suis ipsi superesse vel nolunt vel non possunt, per alios possint vel agere vel conveniri⁸⁵.

Il modo schematico con il quale l'autore ha impostato la sua sintetica indagine scientifica esclude la necessità di una stesura lunga della fase rielaborativa. Küster, infatti, nella breve Ricapitolazione (p. 165) si limita essenzialmente a ribadire: l'assenza del concetto di sordomutismo nell'età antica; la sostanziale parità del cieco rispetto al soggetto sano e l'impossibilità per i sordi e i muti di porre in essere atti basati sulle formalità che comportavano necessariamente la capacità di parlare e ascoltare.

Nell'Appendice (p. 166-170), Küster si sofferma sulle disposizioni normative vigenti in Germania. Per il diritto tedesco moderno i ciechi e i sordomuti sono incapaci di agire e non hanno un tutore ma possono avere un curatore se impossibilitati a provvedere ai loro interessi. Essi hanno capacità di testare; godono di facilitazioni in campo processuale e lavorativo e, in linea di massima, sono capaci di contrarre matrimonio e svolgere il ruolo di pubblico ufficiale e giudice⁸⁶.

4. In conclusione si può affermare che malgrado Küster abbia il merito di aver dato sistematica organicità ad un argomento poco studiato nella dottrina romanistica, la ricerca andrebbe ulteriormente approfondita e liberata da ogni tentativo di collegamento tra realtà antica e moderna. Il tentativo di considerare un vastissimo arco spazio-temporale, infatti, unito alla sinteticità dell'intero lavoro ne limita l'eshaustività ed impedisce un dettagliato e diretto riferimento alle fonti. Küster infatti in una visione sincronica degli istituti, non analizza il tema in una graduale visione storico-evolutiva tralasciando così specifici aspetti.

L'a. non si sofferma infatti né sul passo gaiano (1 *ad ed. aed. cur.*) contenuto in D. 21.1.3 relativo alla compravendita del servo sordo e della concessione della *actio empti* in luogo dell' *actio redhibitoria*, né su CI. 6.29.3 relativa al quesito se il nato vivo e subito morto senza emettere vagito rompa il testamento paterno. È interessante qui ricordare che Giustiniano accolse la tesi affermativa dei Sabiniani secondo i quali l'emissione della voce non aveva rilievo come indice oggettivo di vitalità in quanto avrebbe ingiustamente penalizzato i muti. L'imporsi della tesi dei Sabiniani evitò dunque disparità di trattamento per il muto.

La divisione settoriale degli argomenti rende, inoltre, estremamente razionale la trattazione del tema, ma la schematizzazione che ne deriva, per quanto didatticamente possa apparire valida, limita in parte l'organicità dell'intero lavoro penalizzando l'approfondimento del tema trattato.

Napoli.

VALERIA CARRO

capaci e comunque potevano non:

autem procuratoris perquam neperesse vel nolunt vel non conveniri⁸⁵.

L'autore ha impostato la sua sintesi di una stesura lunga della breve Ricapitolazione (p. 165) senza del concetto di sordomutità del cieco rispetto al soggetto muti di porre in essere atti basati variamente la capacità di parlare

per si sofferma sulle disposizioni diritto tedesco moderno i ciechi non hanno un tutore ma possono provvedere ai loro interessi. Essi facilitazioni in campo processuale o capaci di contrarre matrimonio e giudice⁸⁶.

che malgrado Küster abbia il tità ad un argomento poco sturca andrebbe ulteriormente apdi collegamento tra realtà antica un vastissimo arco spazio-tempoero lavoro ne limita l'esautività riferimento alle fonti. Küster inuti, non analizza il tema in una iando così specifici aspetti.

passo gaiano (1 ad ed. aed. cur.) compravendita del servo sordo e uogo dell' *actio redhibitoria*, né nato vivo e subito morto senza aterno. È interessante qui ricormativa dei Sabiniani secondo i rilievo come indice oggettivo di e penalizzato i muti. L'imporsi arità di trattamento per il muto. enti rende, inoltre, estremamente schematizzazione che ne deriva, e valida, limita in parte l'organiprofondimento del tema trattato.

VALERIA CARRO

1. Küster precisa che una analisi completa della condizione dei ciechi nel diritto romano non è mai stata scritta e che l'ultima monografia sui sordomuti è la *Dissertatio Iuridica Inauguralis: De iure surdo mutorum* redatta a Groningen da R. T. Guyot nel 1824. 2. Sulla letteratura in argomento, il lavoro del Küster offre un elenco dettagliato (p. 171 ss.), ma a cui adde almeno: V. Blasio, *Il sordomuto nell'antichità* (Bologna 1972); B. Castelli, s.v. *Cophosis*, in *Lexicon medicum Graeco-Latinum, primum tribus editionibus a Jacobo Pancratio Brunone locupletatum* 1 (1762) 259; D. Dalla, *Note sulle corrispondenze dei testi della Compilazione in tema di testamento del sordo e del muto*, in *Estudios J. Iglesias* II (Madrid 1988); G. Ferreri, *Il sordomuto e la sua educazione*, in *Storia* II (1896). In particolare si veda l'ampia bibliografia in C. Lanza, *Impedimenti del giudice*, in *BIDR.* 90 (1987) 516 ss. 3. AA.VV., *Per la storia del diritto romano in Europa*, in *Index* 19 (1991) 1 ss.; A. Burdese, *Diritto romano e formazione culturale del giurista*, in *Index* 18 (1990) 6 ss. 4. Per i riferimenti bibliografici si veda anche: G. Gallo, s.v. *Cieco*, in *NNDI.* III (1967) 221 ss.; F. Valori, s.v. *Sordo, muto e sordomuto*, in *NNDI.* XVII (1970) 907 ss.; U. M. Colombo, s.v. *Ciechi*, in *ED.* VI (1960) 986 ss.; D. Dalla, s.v. *Sordo, muto e sordomuto*, in *ED.* XLII (1990) 1293 ss.; J. F. Gardner, *Being a roman citizen* (London 1993). La normalità psichica e fisica, assieme all'età pubere e all'appartenenza al sesso maschile, era requisito regolare della capacità di agire. Limitatamente alla durata ed alla estensione dello stato di minorazione si prevedeva la sottoposizione alla tutela (*mulier et puber*) o alla cura (*furiosus, prodigus, debiles personae et minores viginti et quinque annorum*). A. Burdese, s.v. *Capacità*, in *ED.* VI (1960) 1 ss.; G. Sciascia, s.v. *Capacità giuridica*, in *NNDI.* II (1968) 869 ss.; G. Impallomeni, s.v. *Persona fisica*, in *NNDI.* XII (1968) 1015 s.; F. Mercogliano, *Librorum Index, Scheda* su Axel Küster, *Blinde und Taubstumme im römischen Recht* «Dissertationen zur Rechtsgeschichte, 3» (Köln, Böhlau Verlag 1991) p. viii, 186, in *Index* 21 (1993) 612 ss. 5. Generalmente a Roma i malati erano esclusi per consuetudine dai diritti politici in quanto l'infermità li rendeva incapaci di esercitarli: Dion. 2.21; Gell. 1.12; Cic. *ad Att.* 1.16; D. 3.1 (Ulp. 6 *ad ed.*). 6. V. nt. 2. 7. Tit. Ulp. 20.13; D. 42.5.20 (Paul. 60 *ad ed.*); D. 45.5.21 (Gai. 24 *ad ed. prov.*); D. 5.1.12.2 (Paul. 17 *ad ed.*); D. 26.1.17 (Paul. 8 *ad Sab.*); D. 27.1.40 (Paul. 2 *sent.*); D. 4.8.9.1 (Ulp. 13 *ad ed.*); D. 26.5.8.3 (Ulp. 8 *de omn. trib.*); D. 3.1.3.3 (Ulp. 6 *ad ed.*); D. 42.5.19.1 (Ulp. 63 *ad ed.*); D. 29.2.93.1 (Paul. 3 *sent.*); D. 44.7.48 (Paul. 16 *ad Plaut.*); D. 50.17.124 (Paul. 16 *ad ed.*); D. 26.1.1.3 (Paul. 38 *ad ed.*). 8. Sul tema v. *L'uomo romano*, cur. A. Giardina (Bari 1989); P. Grimaldi, *La vita a Roma nell'antichità* (Napoli 1984); F. De Martino, *Storia economica di Roma antica* (Firenze 1980) 1 ss. 9. La povertà congiunturale ha sempre scoraggiato la carità e le attività assistenziali, in virtù del pregiudizio secondo cui queste finiscono per provocare disordini sociali e politici. Cic. *de off.* 1.150; Sen. *Epist.* 88.21;

Cic. *Tusc.* 1.1.25; Sen. *De vit. beat.* 22, 1.86, 3.9.3, 6.93, 7.61; Dio Ca. 17.14.4. 10. Mart. 7.61; Petr. *Sat.* 95; Erod. 1.12.2, 7.12.5; Plin. *Nat. hist.* 3.22, 10.59.192; Sen. *Epist.* 86.11; Suet. *Vesp.* 5.4. 11. V. XII Tab. 4.1 Cic. *de leg.* 3.8.19: cito [*necatus*] tamquam ex XII tabulis insignis ad deformitatem puer. *Leges regiae, Romulus*; D. 1.5.14 (Paul. 4 *sent.*); PS. 4.9.3-4; CI. 8.51; D. 50.16.135 (Ulp. 4 *ad leg. Iul. et Pap.*); cfr., sul punto G. Impallomeni, *In tema di vitalità e forma umana come requisiti essenziali della personalità*, in *Iura* 22 (1971) 99 ss. 12. V. San Tommaso: *Quaestiones disputatae de veritate* 2.3. 19. 13. Luc. 4.18. 14. Sul punto cfr. F. Tollemache, *Le parole composte nella lingua italiana* (Roma 1945) 64: « Quantunque i latini unissero insieme frequentemente due aggettivi mediante la copula, non pare che presso di loro questo uso abbia dato origine ad aggettivi giustapposti »; 65: « Sordomuto tiene la sua forma originaria piú celata. Pare che i latini non abbiano avuto un termine speciale per designare chi era privo simultaneamente dell'udito e della parola. Nella Volgata (II sec. d. C.) troviamo *surdus et mutus* ma sembra una semplice traduzione dal greco *κωφός και μουλιλλός*. I primi esempi nella nostra lingua sono del Boccaccio che usava dire mutolo e sordo. Un'altra conferma della natura giustapposta di sordomuto la troviamo nel francese 'sourd et muet' in cui la copula si mantenne fino a tutto il secolo XVIII e nell'inglese moderno 'deaf and dumb'. Pare quindi sicuro che il nostro sordomuto debba risalire a un sordo e muto, benché non ne abbiamo alcuna prova diretta. Ciononostante esso ha solo il plurale sordomuti ». Ma sugli asindeti bimembri si veda C. De Meo, *Lingue tecniche del latino* (Bologna 1986) 116 ss. 15. C. Lanza, *Impedimenti del giudice* cit. 522 nt. 165 afferma che *κωφός* significava sia *mutus* che *surdus*. V. *Hermeneumata Pseudodositheana* p. 147, lin. 31 (Goetz): *κωφός mutus sive surdus*. 16. Cfr. C. Lanza, « *Surdus mutus* » in D. 5.1. 12.2, in *Labeo* 40 (1994) 234 ss. [= *Atti del convegno internazionale « Il latino del diritto »* (Roma 1994) 287 ss.]; C. Puccini, *Istituzioni di medicina legale* (Milano 1994) 128 s.; Plin. *Epist.* 6.17.2; Plin. *Nat. hist.* 10. 192. 17. V. D. 23.3.73 (Paul. 2 *sent.*); D. 37.3.2 (Ulp. 39 *ad ed.*); Tit. Ulp. 20.7, 20.13. 18. D. 3.3.43 (Paul. 9 *ad ed.*); D. 21.1.3 (Gai. 1 *ad ed. aed. cur.*); D. 21.1.9 (Ulp. 44 *ad Sab.*); PS. 4.12.2; Inst. 2.12.3; D. 26.1.17 (Paul. 8 *ad Sab.*); D. 26.5.8.3 (Ulp. 8 *omn. trib.*); CI. 1.3.51(52); Inst. 2.11.2; D. 28.5.1.2 (Ulp. 1 *ad Sab.*); D. 29.2.5 (Ulp. 1 *ad Sab.*); D. 39.5.33.2 (Herm. 6 *iur. epit.*). 19. D. 26.4.10.1 (Herm. 2 *iur. epit.*); D. 29.1.4 (Ulp. 1 *ad Sab.*); D. 31.77.3 (Pap. 8 *resp.*); D. 50.2.7.1 (Paul. 1 *sent.*); Inst. 1.23.4; PS. 4.1.4; CI. 6.22.10. 20. Cfr. G. Ferreri, *I sordomuti nell'antichità*, in *Atene e Roma* 9 (1906) 367 ss.: « ... quelle due parole (sordo, muto) si usarono in ogni lingua separatamente l'una dall'altra ... La parola sordomuto è il risultato della chiara cognizione dell'infortunio che opprime i sensi e la mente dei privi di udito e di loquela ». Secondo quest'autore nell'antichità l'espressione muto designava anche il sordomuto. Secondo

, 1.86, 3.9.3, 6.93, 7.61; Dio Ca. 95; Erod. 1.12.2, 7.12.5; Plin. 86.11; Suet. *Vesp.* 5.4. 11. *cito [necatus] tamquam ex XII Leges regiae, Romulus*; D. 1.5.14 D. 50.16.135 (Ulp. 4 *ad leg. Iul.* eni, *In tema di vitalità e forma personalità*, in *Iura* 22 (1971) 99 *ones disputatae de veritate* 2.3. to cfr. F. Tollemache, *Le parole* (1945) 64: « Quantunque i latini aggettivi mediante la copula, non sia dato origine ad aggettivi giu- sua forma originaria più celata. n termine speciale per designare to e della parola. Nella Volgata s ma sembra una semplice tradu- I primi esempi nella nostra lin- mutolo e sordo. Un'altra conferma la troviamo nel francese 'sourd fino a tutto il secolo XVIII e nel- Pare quindi sicuro che il nostro e muto, benché non ne abbiamo o ha solo il plurale sordomuti ». De Meo, *Lingue tecniche del la-* Lanza, *Impedimenti del giudice* significava sia *mutus* che *surdus*. 147, lin. 31 (Goetz): $\kappa\omega\phi\acute{o}\varsigma$ Lanza, « *Surdus mutus* » in D. 5.1. *ti del convegno internazionale « Il*]; C. Puccini, *Istituzioni di medi-* *Epist.* 6.17.2; Plin. *Nat. hist.* 10. *nt.*); D. 37.3.2 (Ulp. 39 *ad ed.*); 43 (Paul. 9 *ad ed.*); D. 21.1.3 (Ulp. 44 *ad Sab.*); PS. 4.12.2; *Sab.*); D. 26.5.8.3 (Ulp. 8 *omn.* 28.5.1.2 (Ulp. 1 *ad Sab.*); D. (Herm. 6 *iur. epit.*). 19. D. .4 (Ulp. 1 *ad Sab.*); D. 31.77.3 *nt.*); Inst. 1.23.4; PS. 4.1.4; CI. *sordomuti nell'antichità*, in *Atene e* due parole (sordo, muto) si usa- a dall'altra... La parola sordo- one dell'infortunio che opprime li loquela ». Secondo quest'autore va anche il sordomuto. Secondo

il Ferreri, Aristotele e Ippocrate individuarono tra l'organo dell'udito e della parola solo una « relazione di simpatia ». Questo fu l'errore conservato poi per tutto il Medioevo dai cultori delle scienze mediche, i quali ricercarono nervi comuni all'orecchio e alla lingua o addirittura rapporti tra organo dell'udito e dei polmoni. Tale concezione perdurò a lungo anche nella tradizione italiana sia giuridica che medica. 21. Sul punto cfr. E. Ferenczy, *From the patrician state to the patricio-plebeian state* (Budapest 1976) 97 ss. 22. Cfr. S. Riccobono, *Stipulatio ed instrumentum nel diritto giustiniano*, in *ZSS.* 35 (1914) 214 ss., 43 (1922) 262 ss. 23. D. 44.7.1.14-15 (Gai. 2 *aur.*); D. 23.3.73 (Paul. 2 *sent.*); PS. 2.17.10; CI. 6.22.10. 24. Gai. 3.105; D. 45.1.1 (Ulp. 48 *ad Sab.*); Inst. 3.19.7. 25. V. Tit. Ulp. 20.13; D. 42.5.20 (Paul. 60 *ad ed.*); D. 42.5.21 (Gai. 24 *ad ed. prov.*); D. 5.1.12.2 (Paul. 17 *ad ed.*); D. 26.1.17 (Paul. 8 *ad Sab.*); D. 27.1.40 (Paul. 2 *sent.*); D. 4.8.9.1 (Ulp. 13 *ad ed.*); D. 26.5.8.3 (Ulp. 8 *de omn. trib.*); D. 3.1.3.3 (Ulp. 6 *ad ed.*); D. 42.5.19.1 (Ulp. 63 *ad ed.*); D. 44.7.24.1 (Pomp. *l. sing. reg.*); D. 3.3.2.1 (Paul. 8 *ad ed.*); D. 29.7.2.3 (Iul. 7 *dig.*). 26. D. 50.17.40 (Pomp. 34 *ad Sab.*). 27. Gai. 3.106. 28. D. 50.17.124 (Paul. 16 *ad ed.*). 29. D. 50.17.124 (Paul. 16 *ad ed.*). ... *si intellectum habet* ...; D. 37.3.2 (Ulp. 39 *ad ed.*). ... *si quod agatur intellegant* ...; Inst. 2.19.7. ... *si tamen intellegit* ... 30. Gai. 3.128; Gai. 3.136; D. 44.7.48 (Paul. 16 *ad Pl.*). 31. Festo, sv. *curatores* (42 L.) *Curatores dicuntur qui pupillus loco tutorem dantur*, XII Tab. 5.7a; Tit. Ulp. 12.2; D. 27.10.1.1 (Ulp. 1 *ad Sab.*); Inst. 1.23.6; D. 26.1.13.1 (Pomp. 2 *ench.*). 32. CI. 5.70; D. 1.5.20 (Ulp. 38 *ad Sab.*); Cic. *de inv.* 2.50.148 = *Rb. ad Her.* 1.13.23. *Lex: Si furiosus escit, adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto*; Cic. *Tusc.* 3.5.11; Cic. *de rep.* 3.33.45; Varro *r.r.* 1.2.8; Gai. 2.64; Tit. Ulp. 12.2; Inst. 1.23.3; Festo, s.v. *nec* (158 L.); *In XII est: ast ei custos nec escit*; D. 27.3.4.3 (Paul. 8 *ad Sab.*); D. 27.10.7 (Iul. 21 *dig.*); D. 47.2.57 (Iul. 22 *dig.*); D. 27.10.16 (Tryph. 13 *disp.*); D. 27.10.13 (Gai. 13 *ad ed.*). 33. PS. 3.4a.7; Cic. *de sen.* 7.22; Val. Max. 3.5.2; Varro *r.r.* 1.2.8; *Har. serm.* 2.3.218; D. 27.10.1 (Ulp. 1 *ad Sab.*); Tit. Ulp. 12.2; Inst. 1.23.3; CI. 5.70. 34. Cic. *de nat. deor.* 3.30.74; D. 4.4.1.1 (Afr. 7 *quaest.*); Tit. Ulp. 12.4; Gai. 1.198; D. 44.1.7.1 (Paul. 3 *ad Plaut.*); Inst. 1.23.2; D. 26.7.5.6 (Ulp. 35 *ad ed.*). 35. Cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano* (Milano 1983); Tit. Ulp. 20.7; Gai. 1.180; PS. 2.17.10, 4.12.2; D. 3.1.3.3 (Ulp. 6 *ad ed.*); D. 26.1.6.3 (Ulp. 3 *ad Sab.*); D. 36.1.67.3 (Maec. 5 *fid.*); D. 42.5.19.22 (Ulp. 63 *ad ed.*, Paul. 60 *ad ed.*, Gai. 24 *ad ed. prov.*). 36. M. L. Lepri, *Appunti in tema di bonorum distractio*, in *Scr. in onore di C. Ferrini (Beatificazione)* II (Milano 1947) 99 ss.; F. Frigione, *Sulla condizione della mulier furiosa*, in *Labeo* 3 (1957) 359 ss.; S. Solazzi, *Sulle tracce del tutor mulieris*, in *Studi sulla tutela* VI (Modena 1925) 1 ss. 37. S. Solazzi (*Sulle tracce del tutor mulieris* cit.) vi legge anche la prova dell'esistenza di un *tutor mulieris furiosae, mutae et surdae*. Il passo

andrebbe così ricostruito: *Furioso impuberi et furiosae et muto impuberi et mutae tutor a praetore vel praeside dari poterit*, considerando insitici *vel curator* e *surdo*. Di contro F. Frigione (v. retro nt. 36) ricostruisce il passo così: *Furioso et furiosae et muto et surdo curator a praetore vel praeside dari poterit*, considerando interpolazione *tutor vel* e giustificando il mancato riferimento al muto e al sordo anche al sesso femminile perché muta e sorda erano già soggette a tutela. Esse erano capaci di intendere e volere e perciò ottenevano l'*interpositio auctoritatis* del tutore e gestivano personalmente il loro patrimonio. 38. C. Ferrini, *Sulle fonti delle Istituzioni giustiniane* (Milano 1890). 39. In questa fonte a proposito dei *munera personarum* leggiamo: *Aequae personale munus est tutela, cura adulti furiosive, item prodigi, muti, etiam ventris, etiam ad exhibendum cibum potum tectum et similia*. Ma l'elenco non sembra intatto. Che Ermogeniano non parlasse di adulti lo sostenne lo stesso S. Solazzi [*La minore età* (Roma 1912) 288] che espungeva [*adulti*] *furiosi* [*vel*]. L'*etiam ventris* fu riconosciuto insitico dall'Albertario [*Lo sviluppo delle excusationes nella tutela e nella cura dei minori*, in *St. di scienze giuridiche e sociali* (Pavia 1912) 1 ss.] e tali alterazioni sono ammesse anche dal Krüger. Probabilmente Ermogeniano disse semplicemente: *Aequae personale munus est... cura furiosi item prodigi*. Infatti se è sospetto l'*etiam ventris* dopo il *furiosi ve* e l'*item prodigi*, non lo è meno il *muti* privo di qualsiasi particella. Viceversa se la menzione dei muti fosse stata scritta dal giureconsulto forse avremmo letto *itemque muti*. 40. Probabilmente alterato è anche l'elenco che leggiamo in tale passo: *Si a praetore detur curator mente capto [aut muto sive ventri] excusatur iure liberorum*. Siamo anche qui in tema di *excusationes* e l'Albertario in *Lo sviluppo delle excusationes* cit., rivelò già l'intrusione del *sive ventris*. Anche qui si potrebbe notare l'alternativa *aut... sive*. Inoltre se non era motivo di *excusatio* la *cura ventris* non doveva esserlo nemmeno la *cura muti* (se realmente esistita) poiché il muto non fu considerato al pari del *furiosus* incapace. Se infatti veramente vi fu un *curator* su questi non incombeva l'*administratio* del *curator furiosi*. Il passo D. 36.1.67.3 (Maec. 4 *fideic.*) parla solo della possibilità di restituire l'*hereditas*. Ma l'accento al muto non sembra classico. Meciano parlava solo dell'*infans* e i periodi (*si quidem - restitui hereditatem*) (*quod aliquatenus - per nuntium*) (*quo exemplo - curatorem adiuvatur*) sembrano interpolati e la loro non classicità è ammessa dallo stesso Solazzi in *Mem.* (Modena 1914) 177. 41. Cfr. F. Casavola, *Giuristi adrianei* (Napoli 1980) 12 s.; e F. d'Ippolito, *Questioni decemvirali* (Napoli 1993). 42. V. Hippocr. Περὶ διαίτης ὀξέων 5; Cels. *de med.* 3.1.1.2; D. 21.1.65.1 (Ven. 5 *act.*); D. 50.16.113 (Iav. 2 *quaest.*); D. 42.1.60 (Iul. 5 *dig.*); D. 2.11.2.3 (Ulp. 74 *ad ed.*); D. 21.1.4.5 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*); D. 5.1.46 (Paul. 2 *quaest.*); *Lex Coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis*; Gell. 16.4.3-4, 20.1.11, 20.1.24. 43. Festo, s.v. « Insons » (99 L.): *Insons extra culpam, a quo dici morbus quoque existimatur sonticus, qui perpetuo noceat*. 44.

Festo, s.v.
D. 2.11.1.
(Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*)
num (M)
dine adje
nondum
3.11 (Ulp.)
4.1.6; In
bes, nequ
in numer
Tit. Ulp.
D. 28.1.1.
l. sing. ad
5 post. D.
17 *ad ed. aed. cur.*
Ulp. 20.7.
D. 29.1.4.
facere po
miles tes
seguito a
casi della
riavvicina
militari.
casi di s
a mutism
è evident
v. Arangi
diritto ro
Giustinia
del sordo
subtilius
lora si tr
tem penit
variatum
CI. 6.22
58. V.I.F.
8.9 (Pap
sent.); In
D. 32.21.
(Paul. l.
39.5.33.2
tutti, B.
40 s.
fid.).
iussu eiu
tere.

uberi et furiosae et muti impu-
 aeside dari poterit, considerando
 F. Frigione (v. retro nt. 36) rico-
 sae et muti et surdo curator a
 siderando interpolazione tutor vel
 muti e al sordo anche al sesso
 già soggette a tutela. Esse erano
 nevano l'interpositio auctoritatis
 loro patrimonio. 38. C. Fer-
 rianee (Milano 1890). 39. In
 personarum leggiamo: *Aequae per-
 riosive, item prodigi, muti, etiam
 tum tectum et similia*. Ma l'elen-
 no non parlasse di adulti lo sot-
 tà (Roma 1912) 288] che espun-
 tris fu riconosciuto insiticio dal-
 titiones nella tutela e nella cura
 e sociali (Pavia 1912) 1 ss.] e
 al Krüger. Probabilmente Ermo-
 personale munus est... cura fu-
 o *etiam ventris* dopo il *furiosi
 muti* privo di qualsiasi particella.
 se stata scritta dal giureconsulto
 40. Probabilmente alterato è an-
*Si a praetore detur curator mente
 iure liberorum*. Siamo anche qui
 in *Lo sviluppo delle excusationes
 ris*. Anche qui si potrebbe notare
 n era motivo di *excusatio la cura
 cura muti* (se realmente esistita)
 pari del *furiosus* incapace. Se in-
 esti non incombeva l'*administratio*
 67.3 (Maec. 4 *fideic.*) parla solo
 Ma l'accento al muti non sem-
 nfans e i periodi (*si quidem - re-
 per nuntium*) (*quo exemplo - cu-
 e la loro non classicità è ammessa*
 1914) 177. 41. Cfr. F. Casa-
 12 s.; e F. d'Ippolito, *Questioni*
 Hippocr. Περὶ διατρῆς ὀξέων 5;
 Ven. 5 *act.*); D. 50.16.113 (Iav.
 D. 2.11.2.3 (Ulp. 74 *ad ed.*); D.
 5.1.46 (Paul. 2 *quaest.*); *Lex Co-
 s*; Gell. 16.4.3-4, 20.1.11, 20.1.
 L.); *Insons extra culpam, a quo
 cus, qui perpetuo noceat*. 44.

Festo, s.v. « *Sonticum morbum* » (372 L.). 45. Gell. 20.1.27. 46.
 D. 2.11.2.3 (Ulp. 74 *ad ed.*); D. 42.1.60 (Iul. 5 *dig.*); D. 21.1.1.7
 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*). 47. V. D. Dalla, *Senatus consultum Silania-
 num* (Milano r. 1994); D. 29.5.3 (Ulp. 50 *ad ed.*). *Servus in gravi valetu-
 dine adfectus*. Incapaci di aiuto erano anche il *servus impubes*, *Pancilla
 nondum viripotens* [D. 29.5.1.32 (Ulp. 50 *ad ed.*)] e il *furiosus* [D. 29.5.
 3.11 (Ulp. 50 *ad ed.*)]. 48. Gai 3.1-87; Inst. 3.1-12. 49. PS. 4.1.4;
 4.1.6; Inst. 2.12.3-4; 2.10.6. ... *Sed neque mulier, mulier neque impu-
 bes, neque servus, neque mutus, neque surdus, nec furiosus... possunt
 in numero testium adhiberi*; Inst. 2.19.4; Tit. Ulp. 20.2; Tit. Ulp. 23.6;
 Tit. Ulp. 28.6; D. 28.1.21 (Ulp. 2 *ad Sab.*); D. 28.1.10 (Paul. 3 *sent.*);
 D. 28.1.7 (Aem. Macer. 1 *ad leg. vican. heredit.*); D. 48.10.22 (Paul.
l. sing. ad S.C. Libonianum); CI. 6.23.15; CI. 6.22.10; D. 28.1.25 (Iav.
 5 *post. Labeonis*); D. 28.1.2 (Labeo 1 *post. Iav. epit.*); D. 28.1.6 (Gai.
 17 *ad ed. prov.*); D. 28.1.16 (Pomp. *l. sing. reg.*); Tit. Ulp. 20.13; Tit.
 Ulp. 20.7. 50. PS. 3.4a.4. 51. Tit. Ulp. 20.13. 52. CI. 6.21;
 D. 29.1.4 (Ulp. 1 *ad Sab.*). *Iure militari surdum et mutum testamentum
 facere posse... placet*; Inst. 2.11.2. *Quin immo et mutus et surdus
 miles testamentum fecere possunt*; Marc. 10 *dig.* Il privilegio che, in
 seguito alla costituzione contenuta in CI. 6.22.10 rimaneva limitato ai
 casi della capacità di testare dei *militi surdi* e *muti*, fa pensare ad un
 riavvicinamento parziale del diritto comune giustiniano a quello dei
 militari. Tale privilegio, in seguito a CI. 6.22.10, rimase limitato ai
 casi di sordi e di muti illetterati, la cui infermità fosse acquisita: che
 a mutismo o sordità originaria dei soldati non sia neppure da pensare
 è evidente. Cfr. *Scolii inediti allo pseudo Teofilo* (Milano 1886) 42 ss.;
 v. Arangio-Ruiz, *L'origine del testamentum militis e la sua posizione nel
 diritto romano classico*, in *BIDR*, 18 (1906) 157 ss. 53. CI. 6.22.10:
 Giustiniano qui fornisce notizie intorno al diritto anteriore. Nel caso
 del sordo che abbia *vox articulata* ricorda *quosdam iuris peritos et hoc
 subtilius cogitasse... secundum quod Iuventio Celso placuit* (pr. 3). Qua-
 lora si tratti di *aures quidem apertae sint et vocem recipientes, lingua au-
 tem penitus praepedita*, attesta che *a veteribus auctoribus saepius de hoc
 variatum est* (pr. 5); Inst. 2.12.3. 54. CI. 6.29.2; CI. 6.23. 55.
 CI. 6.22.8-10. 56. Inst. 2.12.3-4. 57. CI. 6.23.21; Gai 2.119.
 58. V.I.R. s.v. *Tabularius* (Berlin-New York 1983) 936. 59. D. 38.
 8.9 (Pap. 6 *resp.*); D. 29.2.5 (Ulp. *ad Sab.*); D. 29.2.93 (Paul. 3
sent.); Inst. 2.19.4; Inst. 2.19.7. 60. D. 30.128 (Ulp. 67 *ad ed.*);
 D. 32.21 (Paul. 4 *sent.*); Tit. Ulp. 25.4; PS. 4.1.4. 61. D. 29.7.8
 (Paul. *l. sing. de iure cod.*); D. 29.7.6.3 (Marc. 7 *inst.*); CI. 6.22.8; D.
 39.5.33.2 (Herm. 6 *iuris epit.*). 62. Cfr. Inst. 2.10.5. 63. V. per
 tutti, B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano* (Palermo 1979)
 40 s. 64. Vedi anche CI. 6.22.10. 65. V. D. 40.5.30 (Ulp. 5
fid.). 66. D. 40.2.10 (Marc. 3 *reg.*): *Surdi vel muti patris filius
 iussu eius manumittere potest: furiosi vero filius non potest manumit-
 tere*. 67. Tit. Ulp. 1.8. 68. CI. 6.22.10. 69. Tit. Ulp. 5.2;

PS. 2.19; D. 23.2.2 (Paul. 35 *ad ed.*); D. 23.2.16 (Paul. 35 *ad ed.*).
 70. D. 26.4.11 (Paul. 14 *ad Plaut.*). 71. S. Perozzi, *Famiglia, successione, procedura e scritti vari*, in *Scritti giuridici III* (Milano 1948) 1 ss.; la tesi del Perozzi si basa sull'analisi di D. 26.1.17 (Paul. 8 *ad Sab.*). *Complura senatus consulta facta sunt, ut in locum furiosi et muti et surdi tutoris alii tutores dentur*, Gai 1.180: *Item si qua in tutela legitima furiosi aut muti sit, permittitur ei senatus consulto dotis constituendae gratia a praetore tutorem petere*, e Tit. Ulp. 11.21: *Praeterea etiam in locum muti furiosive tutoris alterum dandum esse tutorem ad dotem constituendam senatus censuit*. 72. Tit. Ulp. 11.21; D. 5.1.4.6 (Paul. 2 *quaest.*); D. 21.1.65.1 (Ven. 5 *act.*); D. 28.6.43 (Paul. 9 *quaest.*); CI. 5.68(67); Frg. Vat. 238: *Proinde si mutus surdusve quis sit, sine dubio a tutela excusabitur*. 73. D. 27.1.40 (Paul. 2 *sent.*); D. 26.1.17 (Paul. 8 *ad Sab.*). 74. D. 26.8.16 (Paul. 1 *ad leg. Ael. Sent.*); D. 26.8.10 (Paul. 24 *ad ed.*). *Tutor, qui per valetudinem vel absentiam vel aliam iustam causam auctor fieri non potuit, non tenetur*. 75. CI. 5.68.1; D. 27.1.40 (Paul. 2 *sent.*). *Post susceptum tutelam caecus (factus) aut surdus aut mutus aut furiosus... deponere tutelam potest*. Per Nardi è inattendibile l'emblema di cui all'Index itp. 76. Cfr. E. Ferenczy, *From the patrician state cit. e retro nt.* 21. 77. Cic. *Tusc.* 5.38: *Appium quidem veterem illum qui caecus annos multos fuit et ex magistratibus et ex rebus gestis intellegimus in illo suo casu nec privato nec publico muneri defuisse. C. Drusi domum impleri a consultoribus solitam accepimus: cum quorum res esset, sua ipsi non videbant, caecum adhibebant ducem. Pueris nobis Cn. Aufidius praetorius et in senatu sententia dicebat nec amicis deliberantibus deerat...* 78. D. 5.1.6 (Ulp. 6 *ad ed.*). *Caecus iudicandi officio fungitur*; D. 3.1.1 (Ulp. 6 *ad ed.*); D. 3.1.2 (Gai. 1 *ad ed. prov.*); D. 2.1.4 (Paul. 5 *ad ed.*); D. 3.1.5 (Ulp. 9 *ad ed.*). 79. V. CI. 2.4.27. *Sanam mentem licet aegram corpore recte transigere manifestum est. Nec postulare debueras improbo desiderio placita rescindi validitudinis corporis adversae velamento*; CI. 6.22.3. *Senium quidem aetatis vel aegritudinem corporis sinceritatem mentis tenentibus testamenti factionem certum est non auferre*; M. L. Lepri, *Appunti in tema di bonorum distractio cit.*
 80. Mi sembra qui opportuno ricordare anche una testimonianza ciceroniana dalla *pro Fonteio*. Essa seppur priva di valore strettamente tecnico è tuttavia interessante, in quanto l'oratore nel considerare l'importanza della libertà e della sensibilità del giudice nel valutare le prove testimoniali, sottolinea come la facoltà uditiva sia condizione elementarissima di capacità. Cic. *Font.* 25: *... quae si iudex non amplectetur omnia consilio, non animo ac mente circumspiciet, sit, ut quidque ex illo loco dicetur, ex oraculo aliquo dici arbitrabitur, profecto satis erit, id quod dixi antea, non surdum iudicem huic muneri atque officio praeesse. Nihil erit quam ob rem ille nescio quis sapiens homo ac multorum rerum peritus ad res iudicandas requiratur*. 81. D. 3.1.1.3-5 (Ulp. 6 *ad ed.*); D. 5.1.6 (Ulp. 6 *ad ed.*); D. 3.1.3 (Ulp. 6 *ad ed.*); D. 3.1.1 (Ulp. 6 *ad ed.*); D. 3.1.4 (Paul. 5 *ad ed.*); D. 3.1.5 (Ulp. 9 *ad ed.*).

); D. 23.2.16 (Paul. 35 *ad ed.*).
 71. S. Perozzi, *Famiglia, succritti giuridici III* (Milano 1948) analisi di D. 26.1.17 (Paul. 8 *ad sunt, ut in locum furiosi et muti* ai 1.180: *Item si qua in tutela tititur ei senatus consulto dotis petere*, e Tit. Ulp. 11.21: *Praetutoris alterum dandum esse tu-censuit*. 72. Tit. Ulp. 11.21; 1.65.1 (Ven. 5 *act.*); D. 28.6.43 Vat. 238: *Proinde si mutus sur-sabitur*. 73. D. 27.1.40 (Paul.). 74. D. 26.8.16 (Paul. 1 *ad ad ed.*). *Tutor, qui per valetudi-usam auctor fieri non potuit, non* 0 (Paul. 2 *sent.*). *Post susceptum mutus aut furiosus... deponere* libile l'emblema di cui all'*Index he patrician state cit. e retro nt. quidem veterem illum qui caecus et ex rebus gestis intellegimus in muneris defuisse. C. Drusi domum mus: cum quorum res esset, sua t ducem. Pueris nobis Cn. Aufi-dicebat nec amicis deliberantibus ed.*). *Caecus iudicandi officio fun-* 2 (Gai. 1 *ad ed. prov.*); D. 2.1.4 *ad ed.*. 79. V. CI. 2.4.27. *Sa-e transigere manifestum est. Nec placita rescindi valitudinis corporis quidem aetatis vel aegritudinem s testamenti factionem certum est* i tema di *bonorum distractio cit.* are anche una testimonianza cicer- r priva di valore strettamente tec- l'oratore nel considerare l'impor- del giudice nel valutare le prove à uditiva sia condizione elementa- .. *quae si iudex non amplectetur circumspiciet, sit, ut quidque ex ici arbitrabitur, profecto satis erit, n huic muneri atque officio praees- o quis sapiens homo ac multorum iratur*. 81. D. 3.1.1.3-5 (Ulp. D. 3.1.3 (Ulp. 6 *ad ed.*); D. 3.1.1 *ad ed.*); D. 3.1.5 (Ulp. 9 *ad ed.*).

Sulla possibilità che Ulpiano utilizzi Val. Max. 8.3.2 (non citato da Küster) si veda L. Labruna, *Un editto per Carfania?*, in *Adminicula* (Napoli 1991²) 55 ss.; S. Solazzi, *La minore età* (Roma 1912) 234 ss. 82. O. Behrends, *Der Zwölftafelprozeß* (Göttingen 1974); I. Buti, *Il « praetor » e le formalità introduttive del processo formulare* (Napoli 1984). 83. La sordità è definita *vitium* in D. 21.1.3 (Gai. 1 *ad ed. aed. cur.*); *valetudo* in D. 38.8.9.1 (Pap. 6 *resp.*); *morbus* in D. 29.5.3.8 (Ulp. 50 *ad ed.*). La sordità per essere vizio doveva essere totale: D. 50.2.7.1 (Paul. 1 *sent.*) e D. 3.1.1.3 (Ulp. 6 *ad ed.*). Infatti la condizione di coloro il cui udito era limitato non era giuridicamente rilevante: D. 44.7.1.15 (Gai. 2 *aur.*). ... *qui tardius exaudit* ...; Inst. 2.12.3; Inst. 3.19.7; D. 26.4.11 (Paul. 16 *ad Plaut.*) *minus audiens* ...; D. 50.5.26 (Ulp. 3 *op.*). *minus audiens immunitatem civilium munerum non habet*. Ininfluyente era la sordità sopravvenuta al negozio: D. 28.1.6.1 (Gai. 17 *ad ed. prov.*); Inst. 2.12.3; né le fonti evocano alcuna distinzione tra malattia congenita ed acquisita: D. 40.9.1 (Ulp. 1 *ad Sab.*); D. 29.2.5 (Ulp. 1 *ad Sab.*); Inst. 2.19.7. Su ciò v. D. Dalla, sv. *Sordo, muto e sordomuto (dir. rom.)* (nt. 4) 1293. 84. Sul punto cfr. M. Talamanca, *Ricerche in tema di compromissum* (Milano 1958) 134. 85. Cfr. R. Quadrato, s.v. *Rappresentanza processuale (dir. rom.)*, in *ED. XXXVIII* (1987) 417 ss. 86. In Italia i ciechi e i sordomuti hanno piena capacità ma gli artt. 414-415 c.c. prescrivono rispettivamente l'interdizione per coloro che risultano incapaci di provvedere ai propri interessi e la facoltativa inabilitazione per ciechi e sordomuti dalla nascita o dalla prima infanzia, in caso di assenza di una adeguata educazione. [V.C.]

La « datio in adoptionem »

Gli argomenti trattati nell'ampia monografia sono molti. L'esame dello stato della dottrina è fatto in modo preciso. Le soluzioni esposte con chiarezza spesso sono nuove, personali.

Nell'introduzione (1-8) l'a. precisa il metodo seguito, che differenzia la sua dalle ricerche compiute anche dalla più recente dottrina. Infatti mentre questa ha la tendenza ad impiegare « una metodologia di indagine marcatamente giuridico-formale solo sui profili privatistici dell'istituto » dalla quale risulta unicamente « la ricostruzione tecnica astratta » (1-3), essa si propone di prenderne in esame gli aspetti sociali, economici, cul-

* Carmela Russo Ruggeri, *La datio in adoptionem. I. Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana e imperiale*, « Pubblicazioni degli Istituti di Scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Messina, 158 » (Milano, Giuffrè, 1990) p. iv, 500.